



Edizione di sabato 21 marzo 2015

CASI CONTROVERSI

[Beni destinati alla vendita: producono ricavi o plusvalenze?](#)

di Comitato di redazione

CONTENZIOSO

[Illegittima la rettifica basata sui soli valori OMI](#)

di Luigi Ferrajoli

IVA

[In reverse la restituzione del pallet usato](#)

di Alessandro Bonuzzi

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Il contraddittorio endo-procedimentale...lontana realtà? - parte seconda](#)

di Massimo Chiofalo

CONTABILITÀ

[La check list di bilancio e i controlli sui clienti](#)

di Viviana Grippo

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

CASI CONTROVERSI

Beni destinati alla vendita: producono ricavi o plusvalenze?

di Comitato di redazione

Con la prima applicazione del contenuto dell'OIC 16 al bilancio di esercizio 2014, si pone (o ripropone) il tema della **corretta classificazione dei beni già strumentali ma destinati alla vendita**; tale destinazione impone la rimozione della voce dall'attivo immobilizzato ed una più corretta ricollocazione nell'attivo circolante.

Al riguardo, il paragrafo 72 del documento sancisce che:

- le immobilizzazioni materiali, nel momento in cui sono destinate all'alienazione, sono riclassificate nell'attivo circolante e quindi valutate al **minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione** desumibile dall'andamento del mercato (articolo 2426, n. 9, codice civile);
- per valore desumibile dall'andamento di mercato si intende il valore netto di realizzazione, ossia, il **prezzo di vendita nel corso della normale gestione al netto dei costi diretti di vendita e dismissione**;
- i beni destinati alla vendita **non sono più oggetto di ammortamento**.

Al precedente paragrafo 19 si afferma che *le immobilizzazioni materiali che la società decide di destinare alla vendita sono classificate separatamente dalle immobilizzazioni materiali, ossia in un'apposita voce dell'attivo circolante*.

Tale riclassifica è effettuata se sussistono i seguenti **requisiti**:

- le immobilizzazioni sono **vendibili alle loro condizioni attuali o non** richiedono modifiche tali **da differirne l'alienazione**;
- la **vendita appare altamente probabile** alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato;
- l'operazione dovrebbe concludersi nel **breve termine**.

Ipotizzando che ricorrono questi requisiti, il comportamento contabile può generare due **conseguenze fiscali** immediate:

- ai fini del regime delle società di comodo, il **bene non concorre più al calcolo del test di operatività** (quantomeno in relazione al periodo 2014, mentre **resta** presente nel computo della media **per le annualità 2013 e 2012**); la circostanza dovrebbe essere considerata pacifica dalla lettura della Circolare n. 25/E/2007;
- ai fini delle conseguenze prodotte da una eventuale cessione, si dovrà **verificare se si**

produca un ricavo, oppure si determini la necessità di determinare una **plusvalenza o minusvalenza**.

Su tale ultimo aspetto sono proposte in **dottrina due tesi** tra loro contrapposte.

Secondo la prima, che noi preferiamo in quanto si inserisce in modo coerente in una **interpretazione sistematica della norma**, il bene acquisisce **a tutti gli effetti la qualifica di bene merce** e, per conseguenza, dalla sua cessione non può che prodursi un ricavo.

Pertanto, risulta **preclusa** qualsiasi possibilità di **imposizione frazionata**.

Secondo la seconda tesi, invece, si potrebbe individuare il prodursi di una **plusvalenza (o minusvalenza) per i seguenti motivi**:

1. il **comma 1 dell'art. 86 del Tuir** si riferisce alla cessione di **beni relativi all'impresa, sia pure diversi da** quelli che formano **oggetto dell'attività** (appunto i beni merce);
2. la **diversa classificazione contabile** nell'attivo circolante **non sarebbe (da sola) in grado di attribuire al bene riclassificato la natura di bene merce**.

Per meglio comprendere, si può ricorrere ad un **esempio**. Se una società che produce arredamenti decide di smobilizzare l'immobile che costituiva la vecchia sede produttiva e lo colloca nell'attivo circolante, continua ad essere una società che ha per oggetto la produzione e la vendita di arredamenti e non certo di immobili.

Aderendo a questa seconda chiave di lettura, dunque, si potrebbe giungere a beneficiare del miglior trattamento facoltativo di rateazione della plusvalenza, ove ricorrono i requisiti menzionati dall'art. 86 del Tuir.

La ricostruzione può essere affascinante e certamente gradita al cliente, che riuscirebbe a diluire nel tempo il pagamento delle imposte; pur tuttavia, crediamo che questa **soluzione non possa essere pienamente soddisfacente** in quanto intende perseguire una **distinzione unicamente finalizzata al godimento di un beneficio fiscale**.

Probabilmente, l'equivoco che contrappone le differenti soluzioni prende le mosse da una sorta di "presunta obbligatorietà" del comportamento suggerito dal documento OIC, obbligatorietà pur subordinata alla contemporanea presenza di requisiti che non sono sempre presenti.

Pertanto, potremmo concludere che **l'unico modo per poter guadagnare la tassazione frazionata della plusvalenza sia quello di mantenere il bene iscritto nelle immobilizzazioni**, con le ovvie conseguenze negative in tema di società di comodo.

CONTENZIOSO

Illegittima la rettifica basata sui soli valori OMI

di Luigi Ferrajoli

Con la **sentenza n. 7294 del 03.12.2014** la Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sez. XXIX, si è pronunciata in materia di accertamento della **plusvalenza** da cessione di immobile, tassabile ai fini delle imposte **dirette**, basata sul diverso accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate con riguardo all'imposta di **registro**, utilizzando, nel caso di specie, i valori medi di mercato (stima **OMI**).

L'Amministrazione finanziaria è solita **utilizzare** i maggiori valori scaturiti dagli accertamenti effettuati ai fini dell'applicazione dell'imposta di **registro** e conseguenti a cessioni di immobili, terreni, aziende, per muovere **contestazioni** al contribuente nel diverso campo dell'**Irpef** o dell'**Ires**.

Tuttavia alla base delle due imposte vi sono **criteri** di determinazione diversi che possono anche condurre a valori dissimili: nell'ambito dell'imposta di registro le norme parlano di **"valore venale in comune commercio"** mentre ai fini della determinazione della plusvalenza Irpef o Ires per il Tuir il valore rilevante è quello derivante dalla differenza tra il **corrispettivo percepito** in sede di vendita e il costo di acquisto o di costruzione del bene ceduto.

La **giurisprudenza** di legittimità è unanime nel ritenere che i maggiori valori emersi in sede di imposta di registro, essendo appunto basati su criteri differenti, costituiscono solo **presunzioni** per procedere all'accertamento **induttivo** delle imposte dirette, mentre spetta al contribuente che deduca l'inesattezza della contestazione superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato rispetto al valore di mercato, **dimostrando** di aver in concreto venduto ad un prezzo inferiore.

Nel caso affrontato dalla citata **sentenza** della CTR di Roma il ricorrente, in qualità di cedente, impugnava un avviso di **accertamento** con il quale veniva accertata, ai sensi dell'art. **41-bis del D.P.R. n.600/1973**, la **plusvalenza** derivante dalla cessione di un immobile, inquadrabile tra i redditi diversi ex art. 67, co.1, lett. b) del Tuir e le relative **addizionali** Regionale e Comunale, oltre sanzioni ed interessi.

La **pretesa** contestata dal ricorrente era appunto basata sull'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro utilizzato dall'Agenzia delle entrate per contestare in via **induttiva** la mancata dichiarazione della **plusvalenza** ai fini Irpef.

La **CTP** di Roma aveva accolto il ricorso censurando in particolare che l'Ufficio non avrebbe potuto utilizzare, ai fini della contestazione, le risultanze del diverso accertamento con

adesione concluso con l'**acquirente** ed al quale il ricorrente-cedente era rimasto estraneo e nel merito che l'Amministrazione non aveva fornito ulteriori **elementi** a sostegno della pretesa impositiva come ad esempio una perizia dell'Agenzia del Territorio.

La pronuncia di primo grado è stata **confermata** dalla Commissione **Regionale**, la quale, rigettando l'appello proposto dall'Ufficio, ha riconosciuto la correttezza della pronuncia dei giudici di prime cure.

In particolare secondo i giudici di appello la Commissione Provinciale ha correttamente ritenuto che non fosse opponibile al ricorrente il valore definito in adesione solo dal compratore. Infatti, il relativo **procedimento**, a cui il cedente è rimasto **estraneo**, è stato definito per cessata materia del contendere, **precludendo** all'appellata, ignara del procedimento e della sua conclusione, l'esercizio del suo **diritto ad impugnare**: *“l'omissione della doverosa notifica da parte dell'Ufficio della conclusione del procedimento di accertamento con adesione del solo acquirente, determina l'inopponibilità degli esiti dello stesso all'altra parte. In ogni caso, gli avvisi di accertamento devono indicare chiaramente i presupposti di diritto e di fatto che hanno condotto l'Ufficio a determinare il maggiore valore dell'immobile, attraverso un percorso logico in grado di porre il contribuente nella condizione di esercitare il proprio diritto di difesa”*.

Nel merito la Commissione Regionale romana ha **contestato** il metodo di determinazione del valore venale, fondato esclusivamente sulla media dei valori minimi e massimi delle quotazioni immobiliari dell'**OMI**, in quanto le valutazioni predette, essendo un'indicazione di **valori** di larga **massima**, riferibili all'ordinarietà degli immobili ed, in particolare, allo stato conservativo prevalente nella zona omogenea, **non** sono sostitutive delle **stime**, ma servono solo di **ausilio** alle stime stesse.

I Giudici hanno ritenuto che il **valore medio di mercato** (stima OMI) deve essere **adeguato alla fattispecie** concreta con riferimento agli aspetti “peggiorativi e/o migliorativi” propri dell'immobile.

La CTR ha **rigettato** quindi l'appello confermando la pronuncia di primo grado di illegittimità dell'atto di accertamento poiché, nel caso di specie, l'Amministrazione nella determinazione della **plusvalenza** ha calcolato e motivato il valore venale presunto dell'immobile trasferito sulla base dei **valori OMI**, senza indicare **ulteriori** elementi a sostegno della pretesa tributaria.

Per approfondire le problematiche del contenzioso tributario ti raccomandiamo questo seminario di specializzazione:

IVA

In reverse la restituzione del pallet usato

di Alessandro Bonuzzi

La **restituzione** del bancale in legno (cd. *pallet*) è un'operazione rilevante ai fini Iva, che deve essere **fatturata dall'acquirente** soggetto passivo con applicazione del meccanismo **dell'inversione contabile**, quando non era stata espressamente concordata con il cessionario. Il *reverse charge* deve altresì essere applicato dall'impresa **cedente** nei casi in cui il *pallet*, **recuperato da precedenti utilizzi e consegnato con la merce all'acquirente soggetto passivo**, non sia stato da questi restituito, sebbene per contratto ne fosse prevista la restituzione. Sono questi alcuni risvolti applicativi derivanti dalle modifiche apportate dalla legge di Stabilità per il 2015 all'art. 74, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972, con decorrenza 1 gennaio 2015.

È noto che qualora il *pallet* sia ceduto insieme alla merce, senza che ne sia pattuita la resa, la relativa cessione ha natura di operazione accessoria e, pertanto, il relativo corrispettivo concorre a formare la base imponibile dell'operazione principale (ovvero della cessione della merce), ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 633/1972. Il cedente applica, quindi, alla **cessione accessoria (del pallet) la stessa aliquota Iva nonché la stessa modalità di assolvimento dell'imposta della cessione principale**.

Qualora, invece, le parti abbiano espressamente pattuito la resa del *pallet* (cd. **cauzione**), la relativa cessione **deve essere considerata operazione autonoma** rispetto alla cessione della merce. Ciò in quanto il corrispettivo del bancale in legno **non concorre a formare la base imponibile** ai fini Iva della merce ceduta, ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 4), d.P.R. n.633/1972; si ricorda che in questo caso è comunque necessario che il cedente evidenzi l'importo della cauzione nella fattura di vendita della merce.

Per quanto riguarda la successiva restituzione al cedente del *pallet* ricevuto dall'impresa acquirente contestualmente alla merce, quando la **resa non era stata espressamente pattuita**, trova applicazione la nuova ipotesi di applicazione del *reverse charge* introdotta dall'ultima legge di Stabilità nell'ambito della disciplina dei rottami e degli scarti. In questo caso, infatti, trattandosi di bancali usati, l'acquirente dal 2015 è tenuto ad emettere una fattura senza applicazione dell'Iva, con l'annotazione obbligatoria **"inversione contabile"** e con l'eventuale indicazione della norma di riferimento, ai sensi del novellato art. 74, comma 7, d.P.R. n. 633/1972.

Nella diversa ipotesi in cui sia stata, invece, **pattuita la resa del pallet**, la **cessione degli imballaggi** non restituiti diventa un'operazione **imponibile ai fini dell'Iva quando l'acquirente non adempie all'obbligo di restituzione**. In tale evenienza, il cedente, in applicazione del principio generale di cui all'art. 21 del decreto Iva, deve determinare il valore del *pallet* non

reso ed emettere una fattura nei confronti dell'acquirente per ogni bancale in legno non restituito. Si precisa che, in deroga, ai sensi del D.M. 11.08.1975, il cedente può comunque emettere un'unica fattura, per ciascun acquirente, entro il 31 gennaio per tutti i pallets non restituiti nell'anno solare precedente. In questo caso, il cedente deve però osservare gli adempimenti elencati nel decreto ministeriale, tra cui quello che prevede l'obbligo di tenuta di un apposito registro, il quale va regolarmente numerato e bollato ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 633/1972.

Con riferimento alle **modalità** con cui la fattura deve essere emessa, occorre fare un distinguo; ciò vale, sia quando il cedente emette una fattura per ogni pallet non restituito, sia se egli decide di emettere un'unica fattura per tutti i pallets non restituiti nell'anno solare precedente. Infatti, sempre per effetto della modifica apportata all'art. 74, comma 7, del decreto Iva, da una lettura ancorata al novellato dato letterale della norma appare corretto ritenere che:

- quando il pallet non reso non è **mai stato utilizzato**, poiché ad esempio è stato prodotto oppure è commercializzato (acquisto-rivendita) dallo stesso soggetto cedente, l'operazione deve essere fatturata nei modi **ordinari** con **applicazione dell'Iva** al 22 per cento;
- quando, invece, il bancale in legno non restituito è **già stato utilizzato** in precedenti cicli, il cedente deve emettere una fattura **senza applicazione dell'imposta**, con l'annotazione obbligatoria **“inversione contabile”** e con l'eventuale indicazione della norma di riferimento, ai sensi dell'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 633/1972.

In attesa delle precisazioni dell'Agenzia delle Entrate sull'argomento, soprattutto con riferimento a come debba essere interpretata l'accezione contenuta nel nuovo dato normativo *“recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo”*, quello raccontato appare il comportamento più corretto. È auspicabile che, in ogni caso, venga concessa la **disapplicazione** delle **sanzioni** per le violazioni eventualmente commesse anteriormente all'emanazione del documento di prassi che andrà a chiarire la fattispecie, così come è avvenuto per lo *split payment* ([Circolare Agenzia delle Entrate n.1/E/2015](#)).

ISTITUTI DEFLATTIVI

Il contraddittorio endo-procedimentale...lontana realtà? - parte seconda

di Massimo Chiofalo

Nel corso del [precedente articolo](#) è stata commentata la sentenza della **Cassazione, SS.UU., n. 19667/2014**, evidenziando come la stessa abbia cercato di ristabilire un equilibrio nei rapporti amministrativi tra cittadino e pubblica Amministrazione.

Concludendo il primo intervento, si evidenziava che, nella sentenza, i Giudici di legittimità censuravano il comportamento dell'Agente della riscossione, annullando l'iscrizione ipotecaria a carico del contribuente, a causa delle violazioni procedurali intermedie che avevano inficiato gli atti e tutta l'attività del procedimento. Gli Ermellini sottolineavano che l'intero provvedimento era affetto da nullità derivata, in quanto il procedimento da cui traeva origine era stato posto in essere in maniera difforme dalle prescrizioni di Legge e, nello specifico, dalla L. n. 241/1990, della quale, riportandone alcuni articoli, hanno indicato i **passaggi fondamentali** prescriventi **un'attività amministrativa partecipata**.

Nello specifico, risultano fondamentali: l'individuazione del responsabile del procedimento, la comunicazione dell'avvio del procedimento, il diritto del destinatario di consultare gli atti e di presentare memorie, l'obbligo di motivazione del provvedimento, l'attivazione del contraddittorio anche attraverso memorie di replica, la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

La stessa sentenza evidenzia, poi, un importante postulato, sancendo che la norma di diritto amministrativo trova applicazione in tutta l'attività amministrativa, precisando che **non ne sono esclusi i procedimenti tributari**, per i quali si rinvia alla normativa speciale in materia, ad opera dell'**art. 13 della L. n. 241/1990**, relativo all'ambito di applicazione, il quale prescrive che: *"Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le norme che li regolano."*

I Supremi Giudici, nella loro analisi, hanno fatto un'ulteriore precisazione sull'attività amministrativa tributaria, rimandando alla normativa dello **Statuto del contribuente, L. n. 212/2000**, la quale, sebbene Legge ordinaria, non è altro che espressione specifica, nella volontà del Legislatore, dell'attuazione e **regolamentazione dei rapporti che interessano l'attività amministrativa tributaria**.

Difatti, lo stesso Giudice della sentenza in commento, con riferimento alla L. n. 212/2000, ne cita le seguenti norme:

- **l'art. 5**, il quale obbliga l'Amministrazione a promuovere la **conoscenza** da parte del contribuente delle **disposizioni legislative** in materia tributaria;
- **l'art. 6**, che obbliga l'Amministrazione ad assicurare l'effettiva **conoscenza degli atti** da parte del destinatario, mediante la loro comunicazione nel luogo effettivo del domicilio, e ad informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito. Lo stesso articolo sancisce inoltre l'obbligo per l'Amministrazione, qualora dai controlli emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, di invitare la parte controllata a dare i necessari chiarimenti o produrre i documenti mancanti, entro un termine congruo;
- **l'art. 7**, il quale sancisce l'obbligo della **motivazione** degli atti, secondo il principio dell'art. 3 della L. n. 241/1990;
- **l'art. 10**, comma 1, che fissa il principio secondo cui i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sono improntati al principio di **collaborazione e buona fede**, che il giudice ritiene **garanzia di decisione partecipata**, ex art. 7 della L. n. 241/1990;
- **l'art. 12, comma 2**, che prevede il diritto del contribuente di essere informato delle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad avviare sullo stesso una verifica e l'oggetto della stessa.

È chiaro, quindi, ad avviso dei giudici della Corte di Cassazione, che il Legislatore amministrativo ha voluto evidenziare come la **pretesa tributaria trova legittimità nella sua formazione proceduralizzata**, solo attraverso una decisione partecipata, che consenta al contribuente un confronto con l'Amministrazione e l'esercizio del proprio diritto di difesa ex art. 24 Cost..

Il Supremo Giudice ancora, puntualizza che il contraddittorio tra le parti è un **principio fondamentale dell'Unione Europea e, quando esso resta inattuato, il provvedimento conseguente deve essere oggetto di massima censura: l'annullamento**.

La stessa **Corte di Giustizia europea** riferendosi agli artt. 41,47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, precisa che: "*Ogni individuo deve essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento lesivo*".

E, per tornare alle pronunce "domestiche", diversi sono le sentenze dell'alto Giudice che confermano la necessità e l'obbligatorietà del confronto con il contribuente anche nei provvedimenti tributari. Tra le principali infatti si citano:

- **Cassazione SS.UU. sentenza n. 26635/2009**, in materia di controlli standardizzati. Secondo i Giudici, il contraddittorio endo-procedimentale è essenziale, anche se non lo prevede la norma. Quando il contribuente, ad esempio negli accertamenti da studio di settore, offre alla parte avversa le proprie memorie difensive, l'Amministrazione deve esaminarle e comunicare al contribuente i motivi per cui non le ritiene meritevoli.

- **Cassazione SS.UU. sentenza n. 18184/2013**, in materia di controlli ex art. 36-ter del D.P.R. n. 602/1973, letto in combinato disposto con l'art. 12, comma 7 della L. n. 212/2000, in cui i Giudici hanno annullato un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine dilatorio dei 60 giorni dalla chiusura della verifica, privando il contribuente della possibilità, attraverso proprie memorie, di attivare il proprio diritto di difesa e motivare le sue ragioni.

Vi sono pertanto non solo importanti previsioni normative, bensì anche pregevole giurisprudenza di diverso ordine e grado, che riconoscono nel **contraddittorio endoprocedimentale** una vera e propria **evoluzione socio-culturale**, che consentirebbe di ambire e sperare in un ulteriore miglioramento dei rapporti tra il cittadino-contribuente e l'Amministrazione finanziaria.

CONTABILITÀ

La check list di bilancio e i controlli sui clienti

di Viviana Grippo

Riprendiamo l'esame della nostra immaginaria *check list* di bilancio occupandoci dei controlli che attengono alle voci aperte ai clienti.

3) CLIENTI

- a) Ci sono partite aperte di modesto importo da chiudere con il conto arrotondamenti?
- b) Controllare che il saldo sia nella sezione DARE. Ci sono clienti aperti in avere? Se sì controllare errate contabilizzazioni/n.a. da emettere, eventuali storni da fare su conto clienti c/anticipi.
- c) Predisporre riepilogo dei crediti potenzialmente in perdita individuandone la situazione: procedure concorsuali, prescritti, scaduti da oltre sei mesi per il recupero? Acquisire eventuali copie sentenze fallimento
- d) Sono stati controllati i conti degli effetti all'incasso e degli effetti salvo buon fine con i saldi dei crediti verso clienti?
- e) Abbiamo ricevuto acconti da clienti? Sono stati contabilizzati in apposito conto?
- f) Esistono crediti esigibili oltre l'esercizio successivo? Di durata superiore a 5 anni? Verso clienti di diversi paesi/aree geografiche? Predisporre un prospetto per ciascun punto

Occorre, innanzi tutto, effettuare una stampa dei saldi al 31 dicembre. Normalmente tali saldi dovrebbero essere aperti in dare, quindi nel caso in cui ci siano dei saldi in avere bisogna porsi delle domande.

In primis chiedersi (e controllare) che non siano state eseguite **errate registrazioni contabili**, una volta esclusa tale evenienza chiedersi se ci sono delle note di credito da emettere ovvero se sia necessario fare appositi storni dal conto clienti c/anticipi.

Può anche accadere che il saldo di un cliente, sia esso in dare o avere, sia solo di qualche centesimo, segno che l'incasso è avvenuto con un **arrotondamento**, ad esempio, erroneamente per un importo maggiore o superiore, in tal caso occorre chiudere tali saldi con il conto arrotondamenti, attivi o passivi.

Il controllo dei saldi al 31/12 può essere utile anche per controllare che i saldi aperti riferiti al singolo cliente siano relativi alle ultime fatture emesse e che il cliente non abbia ancora aperte fatture emesse mesi o addirittura anni addietro.

Come sappiamo l'art. 33, comma 5, del D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/2012, ed in vigore dal 12 agosto 2012, ha modificato il dettato dell'art. 101, comma 5,

del Tuir ampliando le ipotesi di **deducibilità delle perdite** su crediti relative alle procedure concorsuali comprendendovi anche gli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell'art. 182-bis del R.D. n. 267/1942 ed estendendo, come già detto, la presunzione di esistenza degli elementi *“certi e precisi”* anche ai crediti di modesta entità, scaduti da oltre 6 mesi e ai crediti per i quali il diritto alla riscossione è prescritto.

L'art. 101, comma 5, del Tuir, stabilisce ora che la perdita su crediti è deducibile se il relativo importo risulta non superiore a 5.000 euro, per le imprese di più rilevante dimensione, ovvero di 2.500 euro per le altre imprese. La norma novellata prevede anche che i crediti debbano essere scaduti da oltre 6 mesi (da qui l'importanza di sapere quando si sono formati i crediti ancora aperti al 31/12).

Ancora di più il citato art. 101 del Tuir specifica che: *“Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”*.

Quanto alla prescrizione dei debiti si deve fare riferimento al dettato del codice civile che all'art. 2946 stabilisce che i crediti si intendono prescritti trascorsi dieci anni dal loro insorgere. Trattasi in tal caso di prescrizione ordinaria del credito, la prescrizione infatti può essere più breve, cinque anni, nei casi espressamente previsti dall'art. 2948 del c.c., in particolare in tutti quei casi in cui i crediti derivino da somministrazioni di beni e servizi da cui scaturiscono pagamenti periodici.

In relazione alla cancellazione operata in applicazione dei principi contabili occorre richiamare il novellato **OIC 15**. Il principio contabile nazionale OIC 15, stabilisce che il valore nominale dei crediti debba essere rettificato, tramite un fondo svalutazione, per tenere conto delle situazioni di inesigibilità già manifestatesi o non ancora manifestatesi ma ritenute probabili alla data di chiusura dell'esercizio.

Il fondo deve essere iscritto in bilancio a rettifica del valore nominale dei crediti, la scrittura contabile di riferimento sarà la seguente:

Accantonamento al f.do svalutazione crediti

a

F.do svalutazione crediti

Iscrivendo quindi il fondo nello stato patrimoniale con contropartita il relativo accantonamento in conto economico, nel rispetto del principio della prudenza e della competenza economica si evita che l'inesigibilità del credito gravi sul conto economico di esercizi futuri diversi da quelli in cui si sono generati i ricavi, ovvero in cui si è manifestata l'incertezza sull'incassabilità del credito.

Quando il principio contabile prevede la possibilità di operare la **cancellazione del credito iscritto in bilancio?**

Secondo la novellata disciplina contabile:

“La società cancella il credito dal bilancio quando:

- a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono;*
- b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito”.*

Lo stralcio deve quindi effettuarsi [\[1\]](#) allorquando:

- viene meno il diritto all'incasso del credito o si rinuncia all'incasso;
- si verifica la chiusura di un procedimento fallimentare;
- si effettua la cessione pro soluto del credito;
- il credito risulti prescritto.

Quanto **all'aspetto puramente contabile** l'OIC 15 in commento prevede che:

“Le perdite realizzate su crediti derivanti da elementi “certi e precisi” e quindi non derivanti da valutazioni, (ad es. derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B.14 “Oneri diversi di gestione del conto economico”, previo l'utilizzo dell'eventuale fondo svalutazione crediti”.

Significa quindi che ogni qual volta si proceda alla cancellazione del credito sarà necessario prima utilizzare il fondo e solo dopo, al verificarsi dell'incapienza, ricorrere alla contabilizzazione di una ulteriore **“perdita su crediti”**.

Contabilmente:

Diversi	a	Crediti vs clienti (...)
F.do svalutazione crediti (CII1 di SP)		
Perdita su crediti (B14 di CE....)		

Facciamo degli esempi:

Caso 1

Il credito verso il cliente Tizio srl di importo pari ad Euro 5.000 è oggetto di svalutazione. In bilancio il fondo svalutazione crediti è iscritto per Euro 9.854,23.

La scrittura contabile sarà la seguente:

F.do svalutazione crediti	a	Crediti vs clienti	5.000
---------------------------	---	--------------------	-------

Caso 2

Il credito verso il cliente Tizio srl di importo pari ad Euro 20.000 è oggetto di svalutazione. In bilancio il fondo svalutazione crediti è iscritto per Euro 9.854.

La scrittura contabile da utilizzare sarà la seguente:

Diversi	a	Crediti vs clienti	20.000
F.do svalutazione crediti	9.854		
Perdita su crediti	10.146		

Infine occorre effettuare alcuni **ulteriori controlli**.

Verificare se il conto effetti all'incasso e effetti sbf corrisponda ai crediti verso clienti e assicurarsi di avere registrato gli eventuali acconti ricevuti dai clienti.

Infine, in ossequio al dettato del c.c., co. 1, punto 6) dell'art. 2427, che prevede la indicazione in **nota integrativa**: *“distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche”*, controllare e redigere un riepilogo nel quale esplicitare se esistono crediti esigibili oltre l'esercizio successivo, ovvero crediti di durata superiore a 5 anni, distinguendo il credito in relazione ai diversi paesi/aree geografiche cui il cliente appartiene.

Il credito va mantenuto in bilancio nel caso di mandato all'incasso, compreso il mandato

all'incasso conferito a società di factoring e ricevute bancarie, cambiali girate all'incasso, pegno di crediti, cessione a scopo di garanzia, sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito, cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.



Mercati Positivi nella maggior parte dei blocchi continentali

L'America attendeva con una certa ansia le parole del Governatore Yellen a margine dell'incontro del FOMC dal quale è emerso che la Federal Reserve è pronta al primo rialzo dei tassi in un decennio, ma che ha anche indicato che la progressione sarà estremamente graduale. Abbastanza esplicita l'affermazione di Janet Yellen: "Il fatto che abbiamo rimosso dal wording la parola *pazienti*, non vuol dire che siamo di colpo diventati *impazienti*! Inoltre, non è detto che il primo aumento debba essere necessariamente impostato in Giugno, anche se non possiamo escluderlo".

Il comportamento della FED continuerà ad essere *data driven*. Al momento i futures sui FED Funds, che sono un ottimo indicatore, prezzano un livello dei tassi a breve per fine 2015 a quota 0.625%; a Dicembre il livello previsto era 1.125%. La settimana, peraltro, in termini di dati ha prodotto una serie di rilevazioni che sono state impattate, come gli Housing Starts, da condizioni meteo decisamente avverse. Il fatto che, a lato del FOMC, la Federal Reserve abbia rivisto le proprie stime di crescita con il GDP il 2015 che passa a 2.3% 2.7% da 2.6% – 3%, il 2016 a 2.3% 2.7% da 2.5% 3% e il 2017 a 2% – 2.4% da 2.3% -2.5%, permette agli operatori di contare su una fluidità di progressione che in precedenza non era prevista e la reazione dei mercati non si è fatta attendere.

Dal punto di vista societario Oracle ha riportato utili in linea, aumenta il dividendo di 25 cents e prospetta una forte crescita nel cloud computing nel prossimo trimestre. Adobe invece non riesce a guadagnare dalle nuove licenze cloud quanto aveva prospettato. Facebook, reagisce positivamente alla notizia che nella App Messenger verrà inclusa una funzione per i pagamenti online. Ebay accusa una flessione dopo che Piper Jaffrey ha rivisto da neutral ad Underweight la propria raccomandazione, preoccupata dall'impatto che sistemi alternativi di pagamento alternativi a Pay-Pal, come Google Wallet e Apple Pay potrebbero avere sui conti della

Compagnia. Nonostante gli Upgrade al software di gestione della berlina elettrica Model S annunciati da Elon Musk, Tesla perde tre punti percentuali. Nel Retail Guess, +16% ha riportato una trimestrale molto più alta delle aspettative.

S&P +1.13%, Dow +0.36%, Nasdaq +2.09%

In **Giappone** la tenuta dello Yen ha favorito gli esportatori nipponici che continuano a guadagnare quote di mercato all'estero. L'attenzione degli operatori era però focalizzata sulle notizie provenienti dalla **Cina**: uno dei dati fondamentali di questa settimana è rappresentato dal calo dei prezzi delle abitazioni in 66 distretti della Cina: l'indebolimento del real estate suggerisce ulteriori misure di sostegno all'economia da parte del Governo di Pechino. Dopo che il Premier Li si è esposto in merito al target di crescita dell'economia per il 2015, fissato al 7%, è ovvio che ci si attenda il dispiegamento di tutto ciò che è possibile per stimolare l'economia di Pechino. Una delle dinamiche che ha maggiormente influenzato tutti i mercati e, specialmente quelli dell'estremo oriente, è stato il nuovo calo del prezzo del petrolio, che ha visto il Brent di nuovo in area 50 Dollari, con tutte le implicazioni per le Oil Stocks ed il loro peso sugli indici. L'elevatissima volatilità riscontrata nei corsi dei metalli industriali si riverbera sull'indice di Sidney, che, sullo strappo delle materie prime del London Metal Exchange chiude la settimana con un rialzo di quasi 3 punti percentuali.

Nikkei +0.43%, HK -0.3%, Shanghai +7.25%, Sensex -0.52% ASX +2.77%.

I hanno mostrato una dinamica simile a quella della settimana scorsa: la preoccupazione in merito alla crisi greca non riesce a scalfire l'ottimismo generato dall'inizio delle operazioni di Quantitative Easing da parte della ECB.

In termini Macro lo Zew tedesco ha mostrato una buona lettura della situazione Actual 55.1 vs attese per 52, ma un rallentamento delle aspettative a sei mesi, 54.8 vs 59. Un altro dato molto seguito in questo momento in Europa, il CPI Core, che misura la dinamica dell'inflazione lato consumo è cresciuto da 0.6% a 0.7% e potrebbe indicare, anche se è troppo presto per affermarlo, che le misure preposte ad evitare una spirale deflattiva stanno entrando, lentamente, in trazione. I Bonds continuano a perdere terreno, anche a causa del sostenuto flusso di emissioni in arrivo. Dal punto di vista corporate spicca solo la chiusura del deal Holcim/Lafarge, che porterà alla creazione del più grande polo mondiale del cemento.

MSCI +1.05%, EuroStoxx50 +0.81%, FtseMib -0.82%.

Il dollaro continua ad oscillare nell'intorno del livello pari a 1.05 contro Euro e 121 contro Yen, con la volatilità che aumenta nei momenti più vicini ad appuntamenti di rilievo, come il Fomc o gli incontri dell'Eurogruppo.

Settimana standard in termini di appuntamenti

La prossima settimana vedrà negli Stati Uniti la pubblicazione dei dati relativi a Existing Home Sales, New Home Sales, CPI, ordini di beni durevoli, Michigan Confidence e GDP Annualized 4Q.

FINESTRA SUL MERCATO

3/20/2015


FINESTRA SUI MERCATI

3/20/2015

Cambi			Performance %					
Cambi	Date	Last	1day	5day	1M	YTD	31/12/14 FX	
EUR Vs USD	3/20/2015	1,067	+0,30%	+1,67%	-4,24%	-11,80%	1,236	
EUR Vs Yen	3/20/2015	128,880	+0,12%	+1,13%	-5,14%	-12,39%	164,850	
EUR Vs GBP	3/20/2015	0,723	+0,87%	+1,34%	-2,20%	-7,99%	0,777	
EUR Vs CHF	3/20/2015	1,055	+0,00%	-0,04%	-1,19%	-14,62%	1,282	
EUR Vs CAD	3/20/2015	1,552	-0,23%	+0,79%	-3,43%	-3,96%	1,406	

Commodities			Performance %					
	Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2014	
Crodo Oil WTI	USD	3/20/2015	44	-0,64%	-2,59%	-13,23%	-18,66%	-45,36%
Gold t/Onz	USD	1,202,285	1,171	+0,83%	+1,11%	-2,54%	-1,13%	-4,82%
CRB Commodity	USD	5/20/2015	211	-0,69%	-1,71%	-6,33%	-6,23%	-16,85%
London Metal	USD	3/19/2015	2,713	+2,32%	-0,29%	+0,76%	-9,90%	-4,38%
Vin	USD	3/19/2015	14,1	+0,72%	-0,75%	-0,00%	-26,72%	+4,33%

OBBLIGAZIONI - tassi e spread							
Tassi	Date	Last	19-mar-15	13-mar-15	6-feb-15	31-dic-14	31-dic-12
2y germania	EUR	3/20/2015	-0,239	-0,23	-0,23	-0,21	-0,20
5y germania	EUR	3/20/2015	-0,103	-0,10	-0,09	-0,08	-0,08
10y germania	EUR	3/20/2015	-0,087	-0,09	-0,08	-0,08	-0,08
2y italia	EUR	3/20/2015	-0,230	-0,231	-0,231	-0,237	-0,207
Spread Vs Germania		47	48	49	50	594	209
3y italia	EUR	3/20/2015	0,569	0,589	0,686	0,739	2,730
Spread Vs Germania		67	69	58	78	181	501
10y italia	EUR	3/20/2015	1,227	1,255	1,249	1,278	4,323
Spread Vs Germania		104	107	89	120	220	318
2y usa	USD	3/20/2015	0,606	0,61	0,66	0,66	0,20
5y usa	USD	3/20/2015	1,439	1,47	1,58	1,48	1,74
10y usa	USD	3/20/2015	1,961	2,11	1,96	2,01	1,78
EURIBOR							
			19-mar-15	13-mar-15	6-feb-15	31-dic-14	31-dic-12
Euribor 1 mese	EUR	3/16/2015	-0,011	-0,25	-0,01	0,00	0,22
Euribor 3 mesi	EUR	3/16/2015	-0,021	0,33	-0,03	0,03	0,19
Euribor 6 mesi	EUR	3/16/2015	-0,096	0,43	-0,09	0,13	0,39
Euribor 12 mesi	EUR	3/16/2015	-0,212	0,60	-0,21	0,26	0,56



Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può

assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.